



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (d'ora in avanti anche "Autorità garante"), che le attribuisce il compito di garantire la piena attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre norme costituzionali, nazionali, internazionali ed europee finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alla piena e concreta attuazione del principio del superiore interesse del minore;

Premesso che l'Autorità garante promuove iniziative dirette a diffondere la cultura della legalità, diffonde prassi e protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali che abbiano ad oggetto i diritti delle persone di minore età;

Considerato il comune interesse dell'Autorità garante e del Consiglio Nazionale Forense di perseguire il superiore interesse del minore;

Considerato che l'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 - recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" - stabilisce che, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, "sono stipulati appositi protocolli d'intesa tra i garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni";

Considerato che, la medesima disposizione prevede che laddove i garanti regionali non siano stati nominati al momento dell'entrata in vigore della norma (6 maggio 2017), "all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Autorità garante con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli Ordini professionali e delle Università" e che, ad oggi, le regioni non ancora dotate di garante regionale sono Abruzzo Toscana, Sardegna e Valle d'Aosta;

Ritenendo il superiore interesse del minore concretizzato laddove l'Autorità giudiziaria provveda alla tempestiva nomina di un tutore adeguatamente formato;

Considerando che il tutore volontario incarna una nuova figura di tutore legale, funzionale all'attuazione del superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, nonché dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Ritenendo il Consiglio Nazionale Forense di poter condividere il contenuto delle linee guida per la selezione la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari predisposto dall'Autorità garante, nonché il contenuto del corso di formazione da questa elaborato e da attuare nelle regioni interessate;

Valutando altresì la presente collaborazione coerente con la vocazione dell'avvocatura istituzionale che, nella consapevolezza della propria funzione costituzionale di soggetto deputato alla difesa e alla garanzia dei diritti fondamentali intende dare un contributo attivo alla promozione e al rispetto dei diritti umani soprattutto se rivolta a persone di minore età;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *Finalità*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.



2. Con il presente Protocollo le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a collaborare per promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età attraverso, in via esemplificativa, approfondimenti tematici, creazione e partecipazione ad osservatori, elaborazione di pareri giuridici, azioni di sensibilizzazione e organizzazione di eventi.
3. In particolare, le Parti si impegnano a favorire e promuovere azioni dirette a creare un confronto istituzionale per definire strategie su tematiche afferenti l'oggetto del presente Protocollo, diffondere la cultura della legalità e la conoscenza dell'istituto della tutela, in particolar modo della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati.
4. Con riferimento alla tutela volontaria per i minori stranieri le azioni sono mirate a:
 - a) realizzare una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzata alla comprensione dell'istituto e delle sue finalità;
 - b) programmare e sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso: la valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace; il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura delle persone di minore età, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri;
 - c) potenziamento delle conoscenze in materia dei diritti umani ed in particolare del contenuto di cui all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - d) orientamento alla scelta consapevole e responsabile di assumere il ruolo di tutore volontario.

Articolo 2


Oggetto

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso il presente Protocollo:
 - a) concordano le modalità operative che dovranno essere espletate per realizzare le azioni indicate nell'articolo 1;
 - b) elaborano il Programma minimo comune per la realizzazione degli stessi, anche mediante la diffusione di materiali illustrativi e divulgativi elaborati dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, cui dovrà fare riferimento la campagna di comunicazione;
 - c) concordano il contributo di ciascuna parte, nel rispetto e nell'attuazione delle linee guida predisposte dall'Autorità garante, per la realizzazione di una adeguata e specifica formazione multidisciplinare, nelle regioni interessate, dei tutori volontari;
 - d) valutano l'opportunità e la possibilità di coadiuvarsi in altre azioni negli ambiti di rispettiva competenza.

Articolo 3

Modalità operative

1. Le modalità operative individuate in attuazione del presente Protocollo includono l'istituzione di un Tavolo permanente, composto in numero paritetico da rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, avente il compito di definire le modalità attuative delle attività previste dal presente Protocollo.



2. Il Tavolo, che sarà convocato su richiesta dell'Autorità garante, svolgerà anche il monitoraggio periodico sull'attuazione del presente Protocollo e favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e delle proposte operative a livello nazionale ed europeo.

Articolo 4

Integrazioni al "Programma minino"

1. Il Consiglio Nazionale Forense, ferma restando la piena condivisione del contenuto del programma di formazione e nello specifico dei moduli così come individuati e articolati con separato atto ad integrazione del presente Protocollo, manifesta la disponibilità a dare un contributo più specificamente sui seguenti argomenti in materia di educazione alla cittadinanza e legalità:

- a) introduzione al diritto, con particolare riferimento ai diritti e doveri costituzionali, alla tutela delle libertà fondamentali;
- b) educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione;
- d) educazione alla cittadinanza, anche con riguardo agli obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- e) educazione al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, nonché ai principi di solidarietà e di cura dei soggetti vulnerabili;
- f) svolgimento di un modulo pratico di esperienze sul campo con l'assistenza di avvocati.

Articolo 5

Durata

1. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Roma, 22 settembre 2017

L'AUTORITÀ GARANTE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

La Garante

Dott.ssa Filomena Albano



IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Presidente

Avv. Andrea Mascherin

